

**Regolamento circa la gestione economica delle Case della Carità e della Congregazione Mariana delle Case della Carità**  
**Approvato nel Capitolo Generale del 1998**

**Art. 1**

La Casa della Carità vuole essere la “famiglia” che appartiene a tutta la Parrocchia. Essa non gode di personalità giuridica propria. Per tutti gli atti che richiedono la personalità giuridica civile farà riferimento alla Parrocchia e al suo legale rappresentante che è il Parroco (cfr. C.I.C. 515 e 519).

**Art. 2**

§ 1 - Il Parroco, le Carmelitane Minori e i Fratelli della carità si impegnino affinché la Casa della Carità sia segno e dimostrazione della Provvidenza di Dio, nella ricerca continua di una povertà evangelica e nella condivisione con i poveri.

§ 2 - Sapendo che sono solo umili servitori della vigna del Signore e che i beni che amministrano sono dei poveri, svolgano questo compito non con lo spirito del mondo, ma con lo spirito di servizio e di carità fraterna (cfr. Pr. 30, 8-9).

§ 3 - Nell’amministrazione e nella gestione della Casa della Carità e in ogni decisione il Parroco, le Carmelitane Minori, i Fratelli della Carità cerchino sempre il comune accordo, che non è il frutto di un compromesso raggiunto, ma comunione nella fedeltà e obbedienza allo spirito più autentico della Casa della Carità. In caso di controversia l’ultima parola spetta al Superiore Generale.

**Art. 3**

Fidandosi della Divina Provvidenza e per salvaguardare il proprio spirito le Case della Carità non contraggono alcun rapporto di convenzione o di sovvenzione con enti pubblici e non accettano rette da privati. Alla fine dell’anno ogni Casa della Carità, in accordo con il Superiore Generale, rimette l’eventuale attivo del bilancio nelle mani del Vescovo Diocesano.

**Art. 4**

Nella Casa della Carità ognuno mette in comune quello che è e ciò che ha, e l’abbondanza di uno supplisce l’indigenza dell’altro. A questo scopo si mettano in comune le pensioni degli Ospiti in un sereno spirito di condivisione.

**Art. 5**

La Casa della Carità nella coscienza del dono prezioso dei poveri per la comunità e nel vivo desiderio di coinvolgere e responsabilizzare un numero sempre più grande di operatori e di ausiliari nella “Liturgia dei poveri”, si propone di non avere personale stipendiato.

**Art. 6**

Il “Consiglio per gli affari economici”, eletto dal Consiglio Generale, secondo l’Art. 10 §3 delle Costituzioni della Congregazione Mariana delle Case della Carità, è di sostegno al Superiore Generale per le seguenti questioni:

- la gestione economica delle offerte devolute alla Congregazione Mariana delle Case della Carità e la loro destinazione;

- l'amministrazione dei beni in uso alla Congregazione Mariana delle Case della Carità, secondo le norme della Chiesa;
- l'azzeramento degli eventuali attivi di bilancio di fine anno della Congregazione Mariana delle Case della Carità, salve le spese per i progetti in corso;
- il fedele rendiconto annuo al Vescovo di Reggio Emilia della distribuzione delle offerte e delle elemosine da parte del Consiglio Generale a norma del Can. 319 del C.I.C.

#### **Art. 7**

Il presente regolamento, base comune per tutta la Congregazione Mariana delle Case della Carità, sarà adattato alle esigenze delle diverse Regioni e approvato dal Superiore Generale.